

CONTI E RAPPORTI “DORMIENTI”

Normativa di riferimento

- Legge n. 266/2005 art. 1 comma 343.

Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

- D.M. 22 giugno 2007 n. 116.

Che riporta tra l'altro: "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1.

Quali sono i rapporti che devono considerarsi dormienti

Sono i depositi di somme di danaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione sui quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o da terzi da questi delegato, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.

Obblighi di informativa

Verificatosi il periodo di “dormienza” la banca:

per i rapporti nominativi :

- o invia una lettera con raccomandata A/R al titolare del rapporto o persona da questi delegato con:
 - ✓ invito ad impartire disposizioni entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
 - ✓ avviso che, decorso questo termine, il rapporto verrà estinto e le somme e valori relativi verranno devoluti al Fondo di cui alla legge n. 266/2005 art. 1 comma 343;

per i rapporti al portatore :

- o espone un avviso nei locali aperti al pubblico e nel sito internet della banca; in seguito:
 - ✓ il cliente che riconosce un suo rapporto nella lista dei dormienti deve impartire disposizioni entro 180 giorni dalla data di esposizione al pubblico dell'elenco dei rapporti;
 - ✓ qualora il cliente non si sia presentato nei termini di cui sopra, il rapporto verrà estinto e le somme e valori relativi verranno devoluti al Fondo di cui alla legge n. 266/2005 art. 1 comma 343.